

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE "REDEFINE FOOD"



L'anno 2025, il giorno 10 del mese di luglio, a Trani (BT), sono presenti i signori:

Rosa CARBONE, nata a Canosa (BT) il 18/12/1989, c.f. CRBR5089T58B619N, residente in Barletta (BT), via San Samuele 43, cap 76121;

Giada Maria Anna DE RUVO, nata a Molfetta (BA) il 17/12/1998, c.f. DRVGMR98T57F284L, residente in Molfetta (BA), via San Francesco D'Assisi 8, cap 70056;

Cesare DE VIRGILIO SUGLIA, nato a Bari il 30/05/1994, c.f. DVRC594E30A662B, residente in Bari, Corso Benedetto Croce 56, cap 70125;

Antonia Annamaria PAPARELLA, nata a Bari il 20/05/1985, c.f. PPRNNN85E60A662I, ivi residente alla via Raffaele Bovio civ. 4, cap 70126;

Alessandro RICCIUTI, nato a Bari il 14/06/1984, c.f. RCCLSN84HI4A662X, ivi residente, alla via Raffaele Bovio civ. 4, cap 70126;

Carlotta SILVESTRI, nata a Bari il 15/10/1998, c.f. SLVCLT98R55A662J, residente in Capurso (BA), via San Pietro 5, cap 70010.

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il sig. Alessandro Ricciuti, il quale accetta e nomina la Sig.ra Antonia Annamaria Paparella quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del Codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "REDEFINE FOOD", di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Redefine Food Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "REDEFINE FOOD - ETS").

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui: D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; G) formazione universitaria e post-universitaria; H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La sede legale è stabilita nel territorio del Comune di Milano (MI) e la prima sede viene fissata in via Riccardo Pitleri civ. 10, CAP 20134.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Nel corso dell'Assemblea sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: Alessandro Ricciuti, Giada De Ruvo e Rosa Carbone.

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. Alessandro Ricciuti, il Vicepresidente, nella persona del Sig. Giada De Ruvo ed il Segretario, nella persona del Sig. Rosa Carbone, che hanno accettato l'incarico. Il primo Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2029.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il Presidente è delegato a provvedere quanto prima alla richiesta di iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Letto, approvato e sottoscritto a Trani (BT) il 10 luglio 2025.

Giada De Ruvo *Giada De Ruvo*

Cesare De Virgilio Suglia *Cesare De Virgilio Suglia*

Antonia Annamaria Paparella *Antonia Annamaria Paparella*

Alessandro Ricciuti

Carlotta Silvestri

ROSA CARBONE

Carlotta Silvestri
Rosa Carbone



ALLEGATO A
STATUTO ASSOCIAZIONE
"REDEFINE FOOD"

PARTI I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"REDEFINE FOOD"**.

1.2 La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore", contestualmente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "REDEFINE FOOD Ente del Terzo Settore", in sigla "REDEFINE FOOD - ETS". L'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune potrà essere deciso con delibera del Consiglio direttivo. Allo stesso modo, potranno essere istituite o chiuse sedi operative o secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'interno territorio nazionale.

1.4 L'Associazione potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi, senza limiti territoriali. Nella propria delibera, il Consiglio Direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

1.5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Scopi associativi e attività tipiche

2.1 L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in via esclusiva o principale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, e nello specifico:

- lettera D), ovvero educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera E) ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- lettera G) ovvero formazione universitaria e post-universitaria;
- Lettera H) ovvero ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

ap
h
p
s
G

- lettera l) ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera W) ovvero promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2.2 In attuazione delle attività di cui al comma precedente, l'Associazione promuove iniziative educative, informative, di ricerca e di advocacy basate su evidenze scientifiche, per accelerare la transizione verso un sistema alimentare più equo, sano, sostenibile e inclusivo. Tramite i propri organi sociali, si adopera affinché salute, ambiente ed etica siano al centro delle politiche pubbliche sull'alimentazione, attraverso campagne, progetti pilota, azioni legali e ogni altro strumento consentito dalla legge.

2.3 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalle eventuali norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività nella nota integrativa al bilancio.

2.4 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

2.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Articolo 3 – Attività di volontariato

3.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2018. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute nella prestazione della loro attività, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3.3 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2018.

3.4 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

ap *pl* *6* *Go*

Articolo 4 – Sostenitori

4.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative attraverso un contributo economico nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.

4.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, nonché di ricevere una tessera attestante il ruolo di Sostenitore, quale segno tangibile della propria adesione ai valori associativi.

Articolo 5 – Adesione all'Associazione

5.1 Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna discriminazione, nonché tutti i soggetti giuridici privati senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e che si impegnano a rispettare il presente statuto.

5.2 Il numero delle persone aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il possibile esercizio del diritto di recesso.

Articolo 6 - Criteri di ammissione ed esclusione delle persone associate

6.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa ammissione deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e comunicazione alla persona richiedente, da inviarsi entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo cura senza ritardo l'iscrizione delle persone ammesse nel libro degli associati.

6.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte della persona interessata e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberare adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da una persona giuridica dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

6.3 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata alla persona interessata entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

6.4 Il venir meno della qualifica di persona associata non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore dell'Associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri delle persone associate

7.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna le persone associate al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, fino al recesso. Le

ap / M RC 3
S 5

persone associate devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri aderenti sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

7.2 Ciascuna persona associata è tenuta a versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio Direttivo.

7.3 Tutte le persone associate hanno il diritto di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di elettorato attivo e passivo, purché iscritte da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Previa richiesta scritta, possono ricevere informazioni dal Consiglio Direttivo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché esaminare i libri sociali anche tramite professionisti di propria fiducia, estraendo eventuale copia a proprie spese.

Articolo 8 - Perdita della qualità di persona associata

8.1 La qualità di persona associata si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio Direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

8.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine, la segreteria provvede a inviare un sollecito alla persona interessata, avvisando che decorso il termine di ulteriori 15 giorni senza che la morosità venga sanata, il Consiglio Direttivo ne delibera l'esclusione. Nella prima riunione successiva, il Consiglio Direttivo provvede a dichiarare l'esclusione delle persone associate morose, dandone comunicazione alle medesime. Queste ultime possono richiedere in qualsiasi momento di iscriversi nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio Direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

8.3 L'espulsione di una persona associata è decisa dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. La persona interessata ha diritto di essere informata della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro degli associati conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Le persone espulse possono richiedere una nuova iscrizione all'Associazione decorsi almeno due anni dal provvedimento di espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature 'R' and several smaller ones like 'ap', 'G', and 'GD'.

PARTE II - GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

9.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Sono facoltativi il Vicepresidente, il e il Coordinatore Scientifico, il Comitato Scientifico e l'Organo di Controllo, salvo quanto previsto nell'art. 15.1.

9.2 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

9.3 I candidati alle cariche di amministratore dovranno dichiarare di aderire pienamente alle finalità istituzionali dell'Associazione e di impegnarsi ad agire per il rispetto delle stesse.

Articolo 10 - Assemblea delle persone associate

10.1 L'Assemblea è composta da tutte le persone associate in regola con il pagamento delle quote associative.

10.2 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: **i)** nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **ii)** approva il bilancio di esercizio; **iii)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; **iv)** approva le modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; **v)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; **vi)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **vii)** è chiamata a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consultivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno un decimo delle persone associate, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio Direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo.

10.4 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza, deve essere inviato via posta elettronica all'indirizzo fornito in fase di iscrizione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, ridotti a quattro in caso di urgenza. Entro lo stesso termine, andrà data pubblicità della riunione tramite i canali di messaggistica istantanea interni dell'associazione, in modo da garantire la più ampia conoscibilità possibile da parte dei destinatari.

10.5 L'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

4
5
ap 5 5

riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.6 Ciascuna persona iscritta da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l'Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.

10.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza delle persone aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone intervenute. L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

10.8 Gli amministratori non hanno diritto di voto sulle delibere che li riguardano in tema di responsabilità. La nomina e la revoca richiedono il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

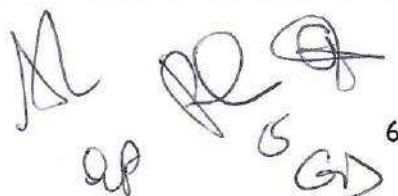
10.9 Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti delle persone associate aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega della maggioranza delle persone aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega.

10.10 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2018.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Stabilisce periodicamente le priorità in linea con le finalità statutarie e le direttive dell'Assemblea, definisce le modalità di raccolta fondi, predispone le bozze di rendiconti e relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea, determina le iniziative da realizzare, delibera sulle questioni proposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea per le decisioni necessarie. È inoltre competente per ogni atto patrimoniale e finanziario, inclusa l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di immobili e ogni altra disposizione patrimoniale. Delibera su tutte le materie non espressamente attribuite ad altri organi dallo statuto.

11.2 Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre sino a un massimo di cinque amministratori nominati dall'Assemblea tra i propri associati o tra le persone indicate dai soggetti giuridici associati e dura in carica per quattro esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. Gli amministratori possono essere rieletti.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including what appears to be 'ap', 'G', and 'GD'.

11.3 Nella prima riunione utile il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

11.4 Alle convocazioni del Consiglio Direttivo si applicano, ove pertinenti, le medesime disposizioni previste per le assemblee (art. 10.4) ma i termini di convocazione sono dimezzati. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

11.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante

11.6 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. In mancanza di candidati non eletti compete all'Assemblea la nomina del sostituto. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

11.7 Il Consiglio direttivo predispone e approva il bilancio, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno, insieme alla relazione annuale sull'attività svolta.

11.8 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.

Articolo 12 - Il Presidente

12.1 Il Presidente presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

12.2 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel RUNTS.

12.3 Il Presidente rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including "A", "RZ", "ap", "G", "GD", and a large signature.

12.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente, se nominato, o dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

12.5 In caso di dimissioni o impedimento prolungato per oltre trenta giorni, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Presidente nella prima riunione utile, scegliendo tra i propri componenti.

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

13.1 Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non siano nominati, alle loro funzioni sovrintende collegialmente l'intero Consiglio Direttivo.

13.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all'amministrazione dell'intero patrimonio dell'Associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l'inventario dei beni associativi e vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

13.3 Il Segretario cura l'iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

Articolo 14 - Coordinatore scientifico e Comitato scientifico

14.1 Il Coordinatore Scientifico è l'organo responsabile della supervisione e della qualità delle attività scientifiche dell'Associazione. Rappresenta le posizioni dell'Associazione nei confronti della comunità scientifica, cura le relazioni con la stampa per le materie di competenza in sinergia con il Presidente e sovrintende alla diffusione dei contenuti scientifici.

14.2 La nomina e la revoca del Coordinatore Scientifico spettano al Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i soci che non siano già membri del Consiglio Direttivo stesso, assicurando la scelta di una figura di comprovata esperienza.

14.3 Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di istituire un Comitato Scientifico per supportare l'attività del Coordinatore, il quale lo presiede. I membri del Comitato sono nominati d'intesa con il Coordinatore Scientifico, e scelti tra soci o esperti esterni di riconosciuta competenza.

Articolo 15 - Organo di controllo e Revisione legale

15.1 L'Organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall'Assemblea qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria l'istituzione ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, oppure su decisione dell'Assemblea stessa, anche in assenza dell'obbligo di legge.

15.2 L'Organo di controllo è composto da soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. L'Assemblea provvede anche alla nomina di eventuali supplenti. I componenti durano in carica due esercizi, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno un Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

15.3 L'Organo di controllo: a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

M *ap* *PC* *8*

concreto funzionamento; b) esprime, se richiesto, pareri di legittimità su atti amministrativi e patrimoniali; c) attesta la conformità del bilancio sociale, ove redatto, alle prescrizioni normative; d) esercita le altre funzioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2018.

15.4 I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono in qualsiasi momento compiere atti ispettivi, richiedendo informazioni sull'andamento delle operazioni sociali.

15.5 Al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, purché composto da revisori legali iscritti all'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può deliberare la nomina di un revisore legale unico o di una società di revisione, anche non associati, che resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e: a) controlla l'amministrazione dell'Associazione; b) verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili; c) redige una relazione annuale da allegare al bilancio consuntivo; d) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.

PARTI III - PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

Articolo 16 - Risorse economiche

16.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione; b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio; c) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio; d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

16.2 L'associazione finanzia le proprie attività con: a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio; b) le quote associative e i contributi degli associati; c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo; d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo; e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; f) dai fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2018.

16.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.

RE
ap 5 9
GD

16.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

16.5 Il Consiglio Direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di 1/3 dell'avanzo di gestione, con finalità di conservazione e incremento del valore del patrimonio, al fine di garantire la sostenibilità nel tempo delle attività istituzionali, nel rispetto dei principi di prudente gestione.

16.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare e aggiornare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 17 - Diritti delle persone socie al Patrimonio Sociale

17.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È facoltà delle persone associate effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

17.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

17.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 18 - Bilanci dell'Associazione

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

18.2 Entro il mese precedente la data dell'annuale Assemblea ordinaria delle persone associate, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2018.

18.3 Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct signatures: a large one at the top, and two smaller ones below it. Below the signatures are the initials 'ap', 'CS', and 'GD'. The number '10' is written to the right of the initials.

PARTE IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 19 - Regolamenti interni

19.1 Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che danno piena applicazione alle previsioni statutarie, in particolare in materia di diritti e doveri delle persone associate, modalità di funzionamento delle assemblee, attribuzioni degli organi sociali, inclusi Presidente, Segretario e Tesoriere, procedimenti relativi a iscrizione, esclusione ed espulsione degli associati, accesso e consultazione dei libri sociali.

19.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea con lo stesso quorum e la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio Direttivo.

19.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

19.4 Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e regolamenti specifici per la gestione amministrativa dell'Associazione, nei limiti delle proprie competenze. Può inoltre emanare procedure operative per adempiere a obblighi di legge o per seguire buone prassi del settore, sempre nel rispetto delle proprie competenze.

Articolo 20 - Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni

20.1 L'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

20.2 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 3/4 delle persone socie aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

20.3 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

21.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono: a) il libro degli Associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

21.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, del Codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Carlotta Silvestri
Grado Mrs Anna Lehu
Piero De Virgilio Sylo
Rosa Cobere

Alembro Beer L

Antonia Anna Maria Popetelle